

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SIRACUSA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2003 CON DELIBERA N. 45

CAPO I

Oggetto del regolamento e norme generali sul servizio

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 15 novembre 1993, n. 507, e 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del decreto commissariale regione Sicilia del 26 luglio 2000, recepito con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 30 maggio 2001,.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212.

CAPO II

Disposizioni tributarie generali

Art.2

Tassa annuale e tassa giornaliera

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una tassa annuale, da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni legislative e secondo le disposizioni del presente regolamento. L'obbligazione derivante dalla tassa annuale decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. Per le occupazioni o detenzioni temporanee, effettuate con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie erette per manifestazioni, ricorrenze e simili ovvero impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle sportive.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
- b) occupazione per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

5. La misura tariffaria da applicare alle occupazioni o detenzioni temporanee di cui al comma 2 è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento. La misura tariffaria così ottenuta viene successivamente moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.

6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare su apposito CCP o comunque nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

7. La tassa giornaliera che non risulti versata all'atto dell'occupazione, anche abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed accessori, con applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge.

8. Per l'accertamento e il contenzioso alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per la tassa annuale.

Art.3

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o comunque reso in via continuativa, fermo restando quanto regolamentato **dall'art. 14** circa le riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto l'area di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, sia pure nella misura ridotta di cui **all'art. 14**, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art.4

Locali ed aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili:
 - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili dall'art. 13 del presente regolamento;
 - b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino in rapporto funzionale;
 - c) i vani scala, fatta eccezione per i vani scala dei condomini, esclusi a norma dell'art. 15 del presente regolamento.

2. Si considerano aree scoperte tassabili le seguenti aree produttive di rifiuti assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi a pagamento, a distributori di carburante, a dancing, cinema all'aperto, banchi di vendita all'aperto, stabilimenti balneari, ecc.);

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie destinate in modo durevole e funzionale a servizio di aree scoperte operative (quali viabilità interna di insediamenti produttivi, aree di manovra per automezzi, ecc.), sempre che caratterizzate da un'apprezzabile produttività di rifiuti.

Art.5

Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

1. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Le circostanze relative alla improduttività di rifiuti devono essere debitamente riscontrate o riscontrabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Agli effetti del comma 1, sono da ritenere in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt 1,50;

b) le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo;

c) gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;

d) le costruzioni rurali ad uso abitativo (di cui al disposto dell'art. 39, comma 1, lett. a), del T.U. sulle imposte dirette e successive modificazioni) di fatto non utilizzate;

- e) i locali ad uso celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici con presenza umana sporadica od occasionale;
- g) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, ad eccezione dei locali ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto;
- h) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;
- i) le parti di superficie in cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;
- l) l'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito dei veicoli da demolire;
- m) le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- n) le superfici, circoscritte in maniera visibile, dotate di funzione meramente ornamentale.

Art.6

Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93, sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Tali produttori presentano ai competenti uffici comunali la documentazione relativa allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi.

2. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, si applicano le seguenti percentuali forfetarie di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- | | |
|--|--------------|
| a) ambulatori medici, laboratori radiologici e di analisi, studi dentistici; | 30 per cento |
| b) tipografie, laboratori tipografici, vetrerie | 30 per cento |

c) autocarrozzerie e falegnamerie	40 per cento
d) autofficine per riparazioni veicoli e gommisti	40 per cento
e) autofficine elettrauto	30 per cento
f) rosticcerie e pasticcerie	20 per cento
g) lavanderie a secco e tintorie	20 per cento
h) verniciature in genere	40 per cento

3. Per eventuali attività non considerate al comma precedente, per le quali ricorrano le condizioni di difficile individuazione della parte di superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio. Sono inoltre escluse le aree scoperte accessorie o pertinenziali destinate al parcheggio gratuito dei gestori e degli avventori.

5. Sono commisurati e tassati separatamente i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, e gestite da altro soggetto, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree scoperte.

Art.7

Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. A norma dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (quale l'obbligazione del portiere per l'occupazione o detenzione dell'abitazione di proprietà condominiale).

Art.8

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui **all'art. 5** del presente regolamento.

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è costituito, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.

3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

4. Nel caso di abitazione secondaria i soggetti solidalmente obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario.

5. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi inferiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locati a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

7. Per i locali in multiproprietà e per i locali ed aree di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi per i singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo (quali l'obbligo della denuncia, il diritto allo sgravio o al rimborso, ecc.).

CAPO III

Commisurazione della tassa e tariffe

Art.9

Commisurazione della tassa

La tassa è commisurata, all'uso ed alla superficie dei locali ed aree occupati o detenuti.

2. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

3. La tassa, salve le diverse disposizioni di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali e le aree scoperte sono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi è temporaneamente sospeso.

Art.10

Tariffe

1. Il Comune determina annualmente le tariffe della tassa in misura tale da garantire quanto previsto dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93 e dall'art. 11 del presente regolamento, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata determinazione entro il termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art.11

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi, di cui all'art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97.

Art.12

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore qualora vi sia una frazione superiore a cinquanta centimetri, mentre è

arrotondata al metro quadrato inferiore per frazioni inferiori a cinquanta centimetri.

Art.13

Classificazione dei locali ed aree tassabili

1. Per l'uso cui sono destinati, i locali e le aree scoperte tassabili sono classificati secondo le seguenti categorie:

Cat. 1 - Abitazioni civili in genere comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, cantine, soffitte praticabili, ecc.), nonché verande, da intendersi quali superfici completamente chiuse da apposite strutture, case coloniche.

Cat. 2 - Collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali e case di cura, alberghi, anche diurni, locande, pensioni e locali dei bagni pubblici, residences, affittacamere.

Cat. 3 - Istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili, nonché palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.

Cat. 4 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, mense non annesse ad altre attività economiche.

Cat. 5 - Esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, esercizi di vendita di generi alimentari e supermercati alimentari .

Cat. 6 - Caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, pizzerie al taglio e simili.

Cat. 7 - Esercizi di vendita di beni non deperibili.

Cat. 8 - Sale da ballo, discoteche, sale da giochi, circoli, clubs e simili.

Cat. 9 - Ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari (compresi i locali per toeletta animali), laboratori di analisi chimiche e cliniche, istituti fisioterapici, saloni di bellezza.

Cat. 10 - Studi professionali o di grafica, progettazione e simili, uffici commerciali, agenzie assicurative, agenzie finanziarie, **istituti di credito**, ricevitorie del totocalcio, totip ed enalotto, autoscuole, studi e sede di radio e televisioni.

Cat. 11 - Imprese industriali in genere.

Cat. 12 - Botteghe e laboratori artigianali in genere.

Cat. 13 - Autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione e locali per il semplice deposito di prodotti destinati alla distribuzione e senza diretta commercializzazione.

Cat. 14 - Teatri e cinematografi.

Cat. 15 - Enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali e sportive, enti di assistenza, circoli ricreativo-culturali.

Cat. 16 - Caserme, stazioni e carceri.

Cat. 17 - Scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili, elementari, medie inferiori e superiori e istituti similari, università).

Cat. 18 - Aree adibite a mercati all'aperto.

Cat. 19 - Distributori di carburanti, campeggi, parcheggi, posteggi e stabilimenti balneari con annesso servizio di ristorazione.

Cat. 20 – Scuole pubbliche di ogni ordine e grado di cui all'art. 6, L.R. 3 maggio 2001 n. 6

2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari e pertinenziali di altri principali appartengono alla categoria di questi ultimi.

3. I locali non espressamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione e del preminente uso.

Art.14

Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il relativo servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero anche nei tratti di zona non rientranti in quella perimetrata quando, di fatto, il servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, nella zona esterna all'area di raccolta la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40 per cento della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
- b) in misura pari al 30 per cento della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1000 metri;
- c) in misura pari al 25 per cento della tariffa per distanze superiori ai 1000 metri.

3. Le condizioni previste dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 (mancato svolgimento del servizio, grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza e capacità dei contenitori), al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente settore tributario del Comune. Dalla data della diffida, qualora il gestore non provveda entro il termine di giorni venti a

porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa, disciplinati dal successivo comma 4.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o di effettuazione dello stesso in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare, il tributo è dovuto nella misura pari al 40 per cento della tariffa.

5. Ai fini della riduzione di cui al comma 4, ferme restando le modalità di constatazione del disservizio richiamate al comma 3, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la violazione stessa risulti comprovata da idonea attestazione o da accertamenti eseguiti dal Comune.

6. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni il dover conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di un chilometro rispetto alle prescrizioni del regolamento nonché la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

7. Le riduzioni della tassa nelle misure indicate al comma 2 sono uniche anche quando ricorrano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93.

8. La riduzione di cui al comma 4, pari al 40 per cento della tariffa, è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.

9. Per gli immobili situati nelle zone in cui il ritiro dei rifiuti è effettuato con cadenza giornaliera per tre mesi l'anno e con cadenza settimanale o quindicinale per il restante periodo dell'anno, la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.

10. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o

all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, previa presentazione di domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.15

Riduzioni di tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è così ridotta:

- a) abitazione con unico occupante nella misura di un terzo. Nel caso in cui la superficie complessiva sia inferiore a mq. 35, la riduzione è determinata nella misura del 20 per cento;
- b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nella misura di un terzo;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità per l'esercizio dell'attività, nella misura di un terzo;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, nella misura di un terzo;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, nella misura del 25 per cento.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo. Tali riduzioni sono pertanto subordinate a specifica richiesta da parte dell'interessato e sono applicabili soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta medesima.

3. Il venir meno delle condizioni di riduzione disciplinate ai commi precedenti deve essere denunciato dal contribuente entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia, il Comune provvede al recupero del maggior tributo

dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.16

Agevolazioni

1. Per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo non superiore alla pensione sociale o alla pensione minima erogata dall'INPS, l'agevolazione è determinata sotto forma di riduzione, nella misura del **30** per cento.
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
3. Sono riconosciuti abbattimenti di tariffa agli istituti religiosi convenzionati con il comune per le forme assistenziali previste a norma di legge in proporzione ai servizi resi al comune di Siracusa
4. Sono esonerate dal pagamento le scuole pubbliche a gestione comunale
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono concesse a richiesta degli interessati e a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto, previa verifica ed accertamento da parte del competente Settore comunale.
6. Le agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano i presupposti previsti dal presente articolo. Il venir meno di tali presupposti deve essere denunciato dall'interessato entro il 20 gennaio successivo; in difetto di denuncia, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93. Il

relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo.

8. Ai soggetti con accertato disagio economico, verrà applicata una riduzione pari al 15% dell'importo da pagare in base a preventiva certificazione ISE.

Art.17

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt.14, 15, e 16 del presente regolamento, in presenza dei rispettivi presupposti sono cumulabili.
2. Pertanto in ipotesi di cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette si procede al previo calcolo delle prime e successivamente si procede alla deduzione delle percentuali a titolo di agevolazione.
3. In ogni caso per effetto del cumulo previsto al comma precedente il tributo dovuto non può essere inferiore a EURO 25,00 annualmente aggiornato con i dati ISTAT.

CAPO IV

Denunce, accertamenti e riscossione

Art.18

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte tassabili devono presentare, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/93, denuncia al Settore comunale "Tributi", che ne rilascia ricevuta, utilizzando e compilando l'apposito modello predisposto, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. Qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

3. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite esclusivamente all'oggetto tributario, vale a dire all'immobile già iscritto a ruolo, quali, ad esempio, cambiamento di destinazione od uso, ulteriore superficie acquisita in occupazione o detenzione, devono essere denunciate immediatamente e entro il 20 gennaio successivo al loro manifestarsi.

4. Nel caso in cui un soggetto già iscritto a ruolo acquisisca in uso un ulteriore immobile sussiste, obbligo di presentazione di denuncia immediatamente e comunque entro il 20 gennaio successivo all'acquisizione dell'immobile medesimo;

5. La presentazione della denuncia relativa ad una variazione cui consegua l'applicazione di un minor tributo, comporta il diritto allo sgravio o al rimborso a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia medesima;

6. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale/partita IVA

b) cognome, nome, luogo e data di nascita del contribuente, nonché delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma del contribuente o di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

7. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree va denunciata. In tal caso, l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la denuncia.

8. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia di utenza o per i quali ne sia comunque accertata d'ufficio la cessazione.

9. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati a carico del *de cuius*, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

10. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;
- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante o a seguito di recupero d'ufficio.

Art.19

Controlli e verifiche

1. Il Comune, tramite il Settore tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa.

2. Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente al potenziamento dell'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione delle superfici tassabili nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato per tale attività.

3. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, può essere rivolto al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, da restituire debitamente compilati e sottoscritti entro sessanta giorni dalla richiesta. Possono inoltre essere utilizzati dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 3 nel termine previsto, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione ai sensi del comma 2, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione e della misura delle superfici. Tale potere di accesso è esteso anche agli accertamenti relativi alle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base delle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile (presunzioni gravi, precise e concordanti).

6. A norma dell'art. 73, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art.20

Avvisi di accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. Pertanto,

in caso di denuncia indicante una superficie inferiore a quella effettiva, di denuncia non indicante tutti i cespiti immobiliari occupati o comunque di denuncia diretta alla determinazione di un tributo inferiore a quello dovuto, l'avviso di accertamento in rettifica può comprendere l'anno in corso e i tre anni precedenti.

2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Pertanto, in caso di mancata denuncia di inizio occupazione o detenzione, l'avviso di accertamento d'ufficio può comprendere l'anno in corso e i quattro anni precedenti.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e delle superfici accertati. Devono inoltre contenere l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e interessi. Infine, gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (a mezzo messi comunali o messi speciali) ovvero a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Le variazioni dell'ammontare della tassa derivanti da modifiche apportate alle tariffe non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza di denuncia omessa, infedele o incompleta si applicano interessi per ritardata

iscrizione a ruolo nella misura del 2.50 per cento semestrale, da riferire al semestre compiuto.

Art.21

Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata tramite iscrizione nel ruolo ordinario, secondo i criteri ed entro i termini stabiliti dall'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93 ovvero, mediante le altre forme di riscossione che la Giunta Municipale riterrà di adottare in applicazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
2. La sottoscrizione del ruolo, prevista a norma dell'art.12, c 4 , del D. Lgs n. 602/73, come sostituito con l'art. 4, c. 1, del D Lgs 26/02/1999, n. 46, è apposta dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Art.22

Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93 e dal presente regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Sulle somme rimborsate a titolo di tributo ed addizionali va riconosciuto un interesse semestrale che, è computato nella misura del 2,50 per cento dalla data della richiesta.. L'interesse sulle predette somme è dovuto soltanto in relazione al semestre compiuto.
4. Nei casi di errore, di duplicazione o di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto sia a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale sia a quanto rilevabile a seguito di ricorso in opposizione l'ufficio

comunale, dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni con provvedimento del responsabile del servizio.

5. Nel caso di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 18, c. 5, del presente regolamento, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, commi 7, 8, 9 e 10, del presente regolamento, in caso di cessazione l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione;

7. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente con provvedimento del responsabile del servizio.

Art.23

Effetti del regolamento

1. il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003 e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato il 28 marzo 2002 con deliberazione consiliare n.57.
2. il presente regolamento viene comunicato, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, al ministero delle finanze unitamente alla relativa delibera di approvazione ed è reso pubblico nelle forme di legge.
- 3.

Art.24

Decorrenza della tariffa Ronchi

1. A norma dell'art.33 c.1, della legge 23/12/1999, n. 488, essendosi verificato nell'anno 1999 il raggiungimento di un grado di copertura dei costi inferiore al 55%, il termine per la soppressione della tassa e per la contestuale applicazione della c.d. tariffa Ronchi" coincide con il primo gennaio 2009. Di conseguenza, nel periodo temporale decorrente dal 01/01/2000 al 31/12/2008,

è necessario procedere ad una graduale rimodulazione del gettito al fine di conseguire, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa, la copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; per costi inerenti s'intendono i costi derivanti dall'appalto appositamente stipulato con soggetti terzi per la prestazione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 comma 2, del D. Lgs. n. 22/97.

Art.25

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo 51 EURO (lire centomila).
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 EURO (lire centomila) a 258 EURO (lire cinquecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. A norma dell'art.13, c.1, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, come modificato con l'art.2 del D. Lgs. 30/12/1999, n. 506, e con l'art.2 del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.
4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n.472/97.

